



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE UN'OFFERTA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA PINACOTECA DI BRERA

I. PREMESSA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Museo autonomo PINACOTECA DI BRERA, con sede in Via Brera n, 28, Milano, intende sollecitare gli operatori del settore a presentare un'offerta per l'esercizio del servizio di cassa del Museo.

Il servizio avrà durata dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019.

A questo fine si chiede agli Interessati di presentare una domanda di partecipazione secondo le modalità indicate sotto, specificando :

- 1) tasso creditore;
- 2) spese tenuta conto;
- 3) commissioni sui bonifici;
- 4) emissione carta di credito;
- 5) spese per servizi on-line;
- 6) spese per stipula convenzione;
- 7) eventuale contributo annuo per funzionamento Istituto o servizio di sponsorizzazione,

La presente Sollecitazione è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi sulla base dei parametri di seguito riportati:

Punteggio per aspetti tecnico-organizzativi max punti 20

- a) Possezzo certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di tesoreria e cassa a favore di Enti della Pubblica Amministrazione: SI ☐ punti 3; NO ☐

punti 0;

- b) Numero degli Enti per i quali viene gestito il servizio di cassa e/o tesoreria: max 4 punti;

- | | | |
|------------------|--------------------------|---------|
| - Fino a 5 enti | <input type="checkbox"/> | punti 2 |
| - Da 6 a 10 enti | <input type="checkbox"/> | punti 3 |
| - Oltre 10 enti | <input type="checkbox"/> | punti 4 |

- c) Esperienza maturata nel servizio di cassa e/o tesoreria per Enti pubblici
Aver gestito il suddetto servizio per un periodo: max 4 punti

- | | | |
|------------------|--------------------------|---------|
| - Da 4 a 6 anni | <input type="checkbox"/> | punti 1 |
| - Da 6 a 8 anni | <input type="checkbox"/> | punti 2 |
| - Da 8 a 10 anni | <input type="checkbox"/> | punti 3 |
| - Oltre 10 anni | <input type="checkbox"/> | punti 4 |

- d) Numero sportelli presenti nel comune ove risiede l'Istituto : max 3 punti

- | | | |
|--------------|--------------------------|---------|
| - Da 1 a 15 | <input type="checkbox"/> | punti 1 |
| - Da 16 a 25 | <input type="checkbox"/> | punti 2 |
| - Oltre 25 | → | punti 3 |

- e) Offerta servizi telematici

-Attivazione servizi di remote banking/home Banking:

SI ☐ punti 3; NO ☐

punti 0;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

f) Emissione carte di credito intestate all'amministrazione a titolo gratuito:

- SI ☐ punti 3 ; - NO ☐ punti 0;

Punteggio per aspetti economici

max punti 80

- a) Tasso di interesse annuo attivo (creditore) sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi, riferito all'Euribor 3 mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo: punteggio max ☐☐ 12 punti
- Assegnazione punteggio (p) ☐ $p = (\text{tasso offerto} / \text{miglior tasso offerto}) \times 12 \text{ p.ti}$
- b) Tasso di interesse annuo passivo (debitore) applicato su anticipazioni di cassa, riferito all'Euribor 3 mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo: punteggio max ☐☐ 10 punti
- Assegnazione punteggio (p) ☐ $p = (\text{miglior tasso offerto} / \text{tasso offerto}) \times 10 \text{ p.ti}$
- c) Spese a carico dell'Amministrazione su ciascuna operazione estera (area Euro), tariffa unica: punteggio max ☐ 3 punti
- Assegnazione punteggio (p) ☐ $p = (\text{importo spese più basso} / \text{importo spese offerto}) \times 3 \text{ p.ti}$;
- d) Spese a carico dell'Amministrazione su ciascuna operazione estera (area extra-Euro), tariffa unica: punteggio max ☐ 3 punti
- Assegnazione punteggio (p) ☐ $p = (\text{importo spese più basso} / \text{importo spese offerto}) \times 3 \text{ p.ti}$
- e) Valuta beneficiario applicata su tutti i pagamenti effettuati in Italia: punteggio max ☐☐ 3 punti
- Assegnazione punteggio (p) ☐ stesso giorno dell'operazione di pagamento: $p = 3 \text{ p.ti}$;
secondo giorno: $p = 2 \text{ p.ti}$;
terzo giorno: $p = 1 \text{ p.ti}$;
oltre terzo giorno: non ammesso, pena esclusione;
- f) Valuta beneficiario applicata su tutti i pagamenti effettuati all'estero: punteggio max ☐☐ 3 punti
- Assegnazione punteggio (p) ☐ stesso giorno dell'operazione di pagamento: $p = 3 \text{ p.ti}$;
secondo giorno: $p = 2 \text{ p.ti}$;
terzo giorno: $p = 1 \text{ p.ti}$;
oltre terzo giorno: non ammesso, pena esclusione;
- g) Commissioni per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario
punteggio max ☐ 3 punti
L'offerta dovrà riferirsi agli addebiti a carico dei creditori, (esclusi quelli a favore di enti pubblici, stipendi, utenze, assicurazioni),. Le commissioni, spese o tasse inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Amministrazione non possono mai essere poste a carico della stessa.
- Assegnazione punteggio (p) ☐ per $cc \leq 8 \text{ Euro}$ ☐ $p = 3 - (cc \times 0,50) \text{ p.ti}$ per $cc > 8 \text{ Euro}$
☐ $p = 0 \text{ p.ti}$
(cc = costo commissione espresso in Euro)
- h) Costo per emissioni fidejussioni bancarie espresso in termini di percentuale annua unica sull'importo garantito (Max € 5.000.000,00): punteggio max ☐☐ 5 punti
- Valutazione punteggio (p) ☐ $(\% \text{ più bassa} / \% \text{ offerta}) \times 5 \text{ p.ti}$
- i) Eventuale canone annuo fisso, espresso in Euro: punteggio max ☐☐ 10 p.ti corrispondente al canone gratuito; 0 punti corrispondente al canone max ammissibile pari a 2.000,00 Euro
- Valutazione punteggio (p) ☐ $[(\text{canone offerto} / 2000) \times 10] + 10 \text{ p.ti}$
- j) Contributi per erogazioni liberali a favore dell'Amministrazione a sostegno dei fini istituzionali della stessa, ovvero per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale: punteggio max ☐ 25 punti, corrispondente ad erogazioni maggiori o uguali a Euro 300.000,00



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

- Valutazione punteggio (p)

per $ie \leq 300.000,00$ Euro $\square p = (ie / 300.000,00) \times 25$ p.ti per $ie >$

$300.000,00$ Euro $\square p = 25$ p.ti

(ie = importo erogazione)

k) Costi annui per eventuale installazione e gestione di n. 3 POS per pagamenti tramite Bancomat e/o carta di credito: punteggio max 3 punti.

- Assegnazione punteggio (p): $p = (\text{importo spese più basso} / \text{importo spese offerto}) \times 3$ p.ti

Il punteggio complessivo assegnato al concorrente sarà dato dalla somma del punteggio assegnato per gli aspetti tecnico-organizzativi (Pto) e del punteggio assegnato per gli aspetti economici (Pe).

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.

Si allegano i modelli da compilare per l'offerta.

Le modalità del servizio indicate nell'allegato A fanno parte integrante della presente Sollecitazione. Non sono ammessi subappalti e/o varianti.

Le informazioni di tipo tecnico contabile saranno fornite:

dal Segretario Amministrativo sig.ra Sarina Scuto: sarina.scuto@beniculturali.it

A titolo indicativo si segnala: Volume d'affari presunto: circa 4.000.000,00/4.500.000,00 Euro/Numero di movimenti in entrata e uscita di circa 1200/1300 operazioni l'anno

2. POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA SOLO LE IMPRESE CHE SI TROVANO IN REGOLA CON LA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI E CHE SIANO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

In particolare:

REQUISITI GENERALI- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti:

-1 Nei cui confronti sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,

previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

- 2 Nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- 3. L'esclusione sussiste anche se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4L'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 5 L'operatore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero *[non]* autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. L'operatore economico può essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

I soggetti interessati a partecipare alla gara devono attestare il possesso dei requisiti generali mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione.

La dimostrazione dell'assenza di cause di esclusione dei contratti pubblici deve essere presentata in base al modello allegato

3. PARTECIPAZIONE IN ATI

La partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande ("ATI") è ammessa, con le limitazioni di seguito indicate:

- nessuno dei partecipanti all'ATI dovrà trovarsi nelle condizioni di esclusione sopra previste;
- il requisito di cui al punto 2.2 dovrà essere soddisfatto dall'ATI nel suo complesso.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

4. ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA

Nessuna società, né direttamente, né attraverso altre società dello stesso gruppo, potrà presentare più di una domanda di partecipazione alla stessa gara.

È fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'ATI ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora vi partecipino in ATI.

La sussistenza delle predette situazioni comporta l'esclusione dalla gara e, ove accertata in un momento successivo all'aggiudicazione, la risoluzione della convenzione sottoscritta.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire a questo Istituto, a pena di esclusione, con le modalità e i termini sotto indicati i seguenti documenti sottoscritti ciascuno dal legale rappresentante o da un procuratore speciale:

- 1) offerta tecnica redatta sul modello allegato;
- 2) offerta economica redatta sul modello allegato.

Inoltre, in caso di impresa singola:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti generali
- 3) dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità tecnica ed economica
- 4) impegno di riservatezza
- 5) documentazione attestante i necessari poteri del soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione e i suoi allegati;

In caso di ATI l'impresa mandataria e le imprese mandanti:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti generali
- 3) dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità tecnica ed economica
- 4) impegno di riservatezza
- 5) documentazione attestante i necessari poteri del soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione e i suoi allegati;

In caso di Avvalimento l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno:

- 1) domanda di partecipazione unica sottoscritta dall'impresa concorrente e dalla impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali da redigere sia dall'impresa concorrente che dalla impresa ausiliaria;
- 3) dichiarazione sostitutiva sui requisiti di capacità tecnica ed economica da redigere sia dall'impresa concorrente che dalla impresa ausiliaria.
- 4) impegno di riservatezza sottoscritto sia dall'impresa concorrente che dalla impresa ausiliaria;
- 5) documentazione attestante i necessari poteri dei soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi allegati sia dell'impresa concorrente che dell'impresa ausiliaria;

Le suddette dichiarazioni sostitutive dovranno a pena di esclusione:

- 1) essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero da un procuratore speciale munito dei necessari poteri.
- 2) essere corredate dalla copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Indirizzo al quale far pervenire la documentazione: PINACOTECA DI BRERA, via Brera n. 28 – 20121 MILANO

Modalità: Plico chiuso e sigillato con sopra scritto in grande: SERVIZI DI CASSA-PINACOTECA DI BRERA - SOLLECITAZIONE -

Termine a pena di esclusione: il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17/02/2017.

A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana.

Per i soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea la documentazione richiesta ai fini della manifestazione di interesse potrà essere presentata in lingua straniera, ma in tal caso dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dalla traduzione giurata in lingua italiana.

Le buste saranno aperte presso la sede della Pinacoteca di Brera, via Brera 28, Milano, alle ore 10,00 di mercoledì 22 febbraio 2017.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

Informazioni relative al procedimento: sig.ra Sarina Scuto, Segretario Amministrativo Pinacoteca di Brera
sarina.scuto@beniculturali.it

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Direttore Generale della Pinacoteca di Brera, dott. James M. Bradburne

7. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente documento non vincola la Stazione Appaltante in alcun modo.

La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare, modificare, sospendere, o interrompere la gara qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

La pubblicazione della Sollecitazione, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi della gara non comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo nei confronti delle società interessate, né, per queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Stazione Appaltante.

In particolare, l'aggiudicazione definitiva- subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione - non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei partecipanti e/o dell'aggiudicatario.

Qualora, nella gara venga presentata una sola offerta valida, la Stazione Appaltante si riserva di procedere comunque all'aggiudicazione sempre che l'offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di concedere il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal miglior offerente dopo l'aggiudicatario.

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla gara od altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività di gestione delle domande di partecipazione e delle fasi successive della gara saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La gara sarà regolata dalla legge italiana. Il testo della Sollecitazione è reso disponibile ai soggetti interessati soltanto in lingua italiana e prevale su qualunque altro testo, ovunque pubblicato, anche se in lingua straniera. Foro competente: Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. James M. Bradburne)



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

ALLEGATO A

Articolo 1

- 1 Il Servizio di Cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori indicati dall'Amministrazione in conformità della legge 720/1984 nonché della normativa statale in materia e delle prescrizioni dei competenti ministeri.
- 2 La gestione finanziaria dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 2

- 1 Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Pro Tempore o da un suo delegato e controfirmato dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.
- 2 Le reversali devono contenere:
 - a. l'indicazione del debitore;
 - b. l'ammontare della somma da riscuotere;
 - c. la causale;
 - d. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
 - e. l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
 - f. il numero progressivo;
 - g. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - h. l'indicazione dell'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.
- 3 Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto stesso contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Istituto".

Tali incassi saranno segnalati all'Istituto stesso, al quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali, tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

- 4 Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell'Istituto apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma.

In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all'Istituto con cadenza mensile.

Su richiesta dell'Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

- 5 Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Istituto è disposto dall'Istituto medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all'Istituto stesso.

L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.

- 6 Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Istituto.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

- 7 Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Istituto per l'annullamento.

Articolo 3

- 1 I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore dell'Istituto o da un suo delegato e controfirmati dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria o da un suo delegato.
- 2 I mandati di pagamento devono contenere :
- a. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
 - b. la data di emissione;
 - c. il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
 - d. la codifica;
 - e. l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
 - f. l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
 - g. la causale;
 - h. le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore.

- 3 Il Gestore su conforme richiesta del Direttore dell'Istituto o di un suo delegato, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati. Tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.

- 4 I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Gestore.

In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

- 5 Gli importi dei mandati pagati verranno addebitati sotto la data del pagamento.
- 6 Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
- 7 A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare all'Istituto con cadenza mensile.

Su richiesta dell'Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

- 8 Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Istituto è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
- 9 E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
- 10 L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
- 11 L'Istituto si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

- 12 I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Istituto.

Articolo 4

- 1 Su richiesta dell'Istituto, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
- 2 L'Istituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
- 3 Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Istituto applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Articolo 5

- 1 I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Istituto.
- 2 In attesa della materiale erogazione dei fondi, il Gestore si impegna ad accordare anticipazioni fino al 10% delle entrate risultanti dall'ultimo bilancio dell'Istituto.
- 3 Le condizioni economiche delle anticipazioni di cassa, di cui al comma 3 del presente articolo, saranno definite all'atto della presentazione della richiesta da parte dell'Istituto.
- 4 Gli interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.

Articolo 6

- 1 L'Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
- 2 Resta inteso che, ai fini del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituto.

Articolo 7

- 1 Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Istituto al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituita all'Istituto firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio.
- 2 Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Istituto le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
- 3 Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
- 4 I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Istituto dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
- 5 A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Istituto anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

- 6 L'Istituto è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Articolo 8

- 1 Il Gestore assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituto.
- 2 Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Direttore dell'Istituto.

Articolo 9

- 1 L'Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta Io ritenga necessario ed opportuno.

Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
- 2 Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Istituto hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Direttore dell'Istituto dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.